

Fisco, 2022, 35, 3351 (commento alla normativa)

IL TRUST ENTE NON COMMERCIALE QUALE SOSTITUTO DI IMPOSTA

di Ennio Vial (*)

D.P.R. 22-12-1986, n. 917, Art. 73. - Soggetti passivi [Testo post riforma 2004]

Una questione talora dibattuta tra gli operatori attiene alla possibile inclusione del *trust* assimilato ad un ente non commerciale tra i sostituti di imposta. Nonostante qualche perplessità iniziale, la questione è stata di fatto risolta in modo pragmatico dall'Agenzia delle entrate, che ha annoverato il *trust* tra i sostituti di imposta nelle istruzioni al Mod. 770. Occorre però svolgere alcune considerazioni sulle principali casistiche in cui il *trust* opera come sostituto.

Sommario: 1. Premessa - 2. Soggettività fiscale (ma non giuridica) del trust - 3. Trust opaco o trasparente - 4. Trust ente non commerciale: è sostituto di imposta? - 5. Una possibile tesi contraria - 6. Casi di applicazione delle ritenute da parte del trust - 6.1. Pagamento del compenso al trustee e al guardiano - 6.2. Pagamento di spese per conto del beneficiario - 6.3. Attribuzione dei frutti al beneficiario in caso di trust opaco - 6.4. Ritenute sui frutti del trust trasparente - 6.5. Tassazione alla fonte del trust sui redditi di natura finanziaria - 6.6. Attribuzione del fondo del trust

1. Premessa

Sussistono dubbi tra gli operatori in merito alla natura di sostituto di imposta del *trust* assimilato ad ente non commerciale. Nonostante l'art. 23 del D.P.R. 600/1973 annoveri gli enti non commerciali tra i sostituti di imposta, si deve valutare se questa inclusione riguardi anche i *trust* in quanto gli stessi sono annoverati tra i soggetti IRES dell'art. 73 del T.U.I.R. accanto agli enti non commerciali senza, tuttavia, essere effettivamente enti non commerciali. Nel corso degli anni, la questione, quantomeno a livello pragmatico, è stata risolta dalla prassi operativa a favore della **inclusione dei** *trust* tra i **sostituti di imposta**. Tale approccio, tuttavia, non risolve molti dubbi che emergono in sede di **attribuzione di somme** a vario titolo dal *trust* ai beneficiari o ad altri soggetti.

Nel presente intervento affronteremo le casistiche più frequenti proponendo anche la soluzione corretta da adottare.

2. Soggettività fiscale (ma non giuridica) del trust

L'art. 1, comma 74, Legge n. 296/2006 ha inserito il *trust* tra gli enti commerciali e non commerciali nell'ambito dei soggetti che scontano l'IRES di cui all'art. 73 del T.U.I.R. Il legislatore, in sostanza, ha operato una **soggettivizzazione fiscale del** *trust*.

In particolare, il *trust* è stato inserito nell'art. 73 alle lettere:

- b) tra gli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- c) tra gli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- d) tra le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti.

Si tratta di una soluzione, in linea di massima, conforme alle indicazioni della dottrina e della prassi degli operatori dell'epoca.

È opportuno precisare che la soggettivizzazione del *trust* è prevista esclusivamente ai fini fiscali e, peraltro, solamente per il comparto delle **imposte dirette**. Sotto il profilo civilistico non è pensabile di approcciare il *trust* come un ente di cui il *trustee* è assimilabile al legale rappresentante.

3. Trust opaco o trasparente

Va innanzitutto ricordato come il *trust* possa essere considerato fiscalmente opaco o trasparente a seconda del rapporto esistente tra il *trustee* e i beneficiari in ordine

all'**attribuzione dei frutti**. In particolare, possiamo rilevare che il *trust* è trasparente se i beneficiari vantano un vero e proprio diritto alla percezione dei frutti, mentre è considerato opaco se l'attribuzione dei frutti ai beneficiari rientra in un potere discrezionale del *trustee*.

In particolare, la risoluzione n. 425/E/2008 ha affrontato il caso del *trust* Alfa gestito dalla *trust company* Beta S.r.l. e costituito mediante apporto di liquidità da parte di tre disponenti. L'atto istitutivo del *trust* individua sia i beneficiari del reddito che del fondo dello stesso.

L'Agenzia osserva che, spettando un **potere discrezionale al** *trustee* in ordine alla distribuzione del reddito ai beneficiari, il *trust* deve necessariamente essere considerato opaco.

La circolare n. 48/E/2007 ha correttamente chiarito che per "**beneficiario individuato**" è da intendersi il beneficiario di "reddito individuato" vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale.

È stata, quindi, chiarita non solo la necessità che il beneficiario sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella **parte di reddito** che gli viene **imputata per trasparenza**.

È appena il caso di rilevare come, ai fini della trasparenza del *trust*, si abbia riguardo solamente ai beneficiari del reddito e non anche ai beneficiari del fondo in *trust*, che assumono rilievo esclusivamente in relazione alla determinazione dell'imposta di donazione.

Il punto 4 della circolare n. 48/E/2007 richiede per la trasparenza che "il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal *trustee* l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza".

Di conseguenza, la discrezionalità del *trustee* esclude di per sé ogni **diritto soggettivo del beneficiario** a percepire un reddito, per cui un *trust* del genere risulterebbe per definizione opaco.

Secondo la risoluzione n. 425/E/2008, la tassazione per trasparenza di un *trust* presuppone che il reddito sia immediatamente e originariamente riferibile ai beneficiari.

La trasparenza esclude quindi qualsiasi discrezionalità in capo al *trustee* in ordine sia alla individuazione dei beneficiari sia alla eventuale imputazione del reddito ai beneficiari stessi.

In sostanza, il **diritto all'assegnazione del reddito** deve nascere *ab origine* a favore di determinati beneficiari.

Diversamente, il trust deve considerarsi opaco.

L'opacità del *trust* comporta che i redditi scontino solamente l'**IRES del 24%** senza alcun ulteriore prelievo, in luogo della tassazione IRPEF dei beneficiari che potrebbe risultare più onerosa $^{(\underline{1})}$.

L'Agenzia delle entrate sostiene quindi la tesi secondo cui la discrezionalità del *trustee* in ordine alla attribuzione dei redditi determini di per sé l'opacità del *trust*.

4. Trust ente non commerciale: è sostituto di imposta?

Appurato che il *trust* è dotato di una soggettivizzazione fiscale e che lo stesso può essere opaco o trasparente, dobbiamo valutare ora se lo stesso sia anche sostituto di imposta.

Prescindendo per un attimo da puntuali analisi normative e limitandoci ad esaminare la visione che l'Agenzia propone nelle istruzioni dei modelli dichiarativi, dobbiamo sicuramente orientarci verso l'inquadramento del *trust* nell'alveo dei sostituti di imposta.

Infatti, le istruzioni al Mod. 770/2022, a pagina 3, annoverano il *trust* tra i **sostituti di imposta obbligati a presentare la dichiarazione**.

Del resto, anche volendo indugiare sul dato normativo, i dubbi sono pochi. L'art. 23, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che sono sostituti di imposta "Gli enti e le società indicati nell'art. 87 [N.d.R. art. 73], comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'art. 5 del predetto Testo Unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 [N.d.R. art. 55] del citato Testo Unico, o imprese agricole, le persone fisiche

che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto d'imposta".

I sostituti di imposta, pertanto, sono sicuramente le **società** e gli **enti** di cui all'art. 73.

L'art. 73 del T.U.I.R. annovera:

- le società di capitali residenti (lett. a);
- gli enti nonché i *trust* che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (lett. b);
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i *trust* che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (lett. c);
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (lett. d).

Si potrebbe forse ipotizzare che il riferimento alle società e agli enti operata dall'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 non comprenda anche i *trust*, atteso che la lett. b) e c) dell'art. 73 menzionano gli enti, nonché i *trust*, quasi a voler dire che gli stessi sono un qualcosa di distinto rispetto agli **enti commerciali o non commerciali**.

In realtà, l'assimilazione è evidente ed è confermata anche dalla circolare n. 48/E/2007.

Le istruzioni al Mod. 770 e, alla luce dell'impostazione da noi seguita anche l'art. 23 D.P.R. n. 600/1973 non distingue a seconda che il *trust* sia assimilato ad un ente commerciale o non commerciale.

5. Una possibile tesi contraria

In una prima fase era stata ipotizzata anche una suggestiva tesi alternativa.

In un documento della Fondazione Luca Pacioli diffuso in occasione dell'intervento della Legge n. 296/2006⁽²⁾ si osserva che la soluzione adottata dal legislatore porterebbe a considerare i *trust* come una **categoria autonoma di soggetti passivi**, distinta dalla categoria degli "enti pubblici e privati diversi dalle società".

In altre parole, un conto sono gli enti non commerciali, un conto sono i *trust* che sono inclusi nella lett. c) come semplici **ospiti**.

Secondo il documento, da ciò deriverebbero riflessi di rilievo: innanzitutto sulla considerazione dei *trust* tra i possibili sostituti d'imposta. Poiché la individuazione dei sostituti d'imposta deve ritenersi tassativa, il riferimento della norma in materia (cfr. art. 23 del D.P.R. n. 600/1973) ai soli "**società ed enti**" porterebbe ad escludere tale qualificazione per i *trust*.

L'estensore del documento, peraltro, evidenzia come non sia chiaro se questi effetti siano stati perseguiti intenzionalmente. Si potrebbe ritenere, infatti, che in taluni casi gli **obblighi del sostituto** d'imposta siano stati considerati troppo **gravosi e quindi ingiustificati** (ad esempio, nel caso di *trust* costituiti con lo scopo di fornire assistenza ai disabili).

Per dissipare i dubbi, il documento precisa che sarebbe quindi opportuno ricondurre i *trust*, in maniera univoca, nell'ambito della generica categoria degli enti o quanto meno chiarire la questione con un intervento di prassi.

L'Agenzia, come segnalato, ha affrontato la questione nelle istruzioni al Mod. 770.

6. Casi di applicazione delle ritenute da parte del trust

Affrontiamo di seguito le principali casistiche in cui il *trust* può intervenire come sostituto di imposta. Le ipotesi proposte sono le seguenti:

- 1) il pagamento del compenso pagato al trustee e al guardiano;
- 2) il pagamento di spese per conto del beneficiario;
- 3) l'attribuzione dei frutti al beneficiario in caso di trust opaco;
- 4) l'attribuzione dei frutti al beneficiario in caso di trust trasparente;

- 5) l'attribuzione dei frutti al beneficiario in caso di *trust* assoggettato a tassazione sostitutiva alla fonte;
- 6) attribuzione del fondo del trust.

6.1. Pagamento del compenso al trustee e al guardiano

Un caso tipico di applicazione della ritenuta si ha in occasione del pagamento del compenso al trustee o a guardiano qualora costoro operino come **lavoratori autonomi**. Diversamente, in ipotesi di trust company società commerciale, la ritenuta non è dovuta.

6.2. Pagamento di spese per conto del beneficiario

Una ulteriore casistica è quella relativa al pagamento di spese da parte del *trust* nell'interesse del beneficiario. Si pensi al caso del *trust* che, per garantire il tenore di vita del beneficiario, provvede al pagamento di qualche professionista.

Se l'esborso avviene da parte del *trust*, questi sarà tenuto ad operare la **ritenuta alla fonte**.

Diversamente, se il *trustee* attribuisce al beneficiario i frutti o il fondo del *trust*, utili per sostenere le spese di assistenza, si potrà valutare l'applicazione di ritenute alla fonte secondo le regole e gli approfondimenti che vedremo *infra*.

6.3. Attribuzione dei frutti al beneficiario in caso di trust opaco

Passiamo a questo punto ad esaminare se vi possa essere applicazione di ritenute sulla attribuzione dei frutti ai beneficiari. Prendiamo le mosse dal caso del **trust opaco**.

La circolare n. 48/E/2007 ha avuto modo di chiarire che, se il *trust* è opaco, i frutti non risultano tassati in capo ai beneficiari.

L'approccio è stato confermato anche nella bozza di circolare sui *trust* del 11 agosto 2021. Si legge, infatti, che "l'imposizione dei redditi da questi prodotti avviene una sola volta ed esclusivamente nei confronti dei *trust*. Infatti, i redditi prodotti dai *trust* opachi sono assoggettati ad IRES direttamente ed esclusivamente nei confronti del *trust*".

In questo caso è immediato rilevare come la mancata tassazione escluda anche l'applicazione di ritenute alla fonte. Infatti, non si tratta di redditi bensì di mere **erogazioni finanziarie**. 6.4. Ritenute sui frutti del *trust* trasparente

Esaminiamo a questo punto il caso dei pagamenti dei frutti ai beneficiari in caso di *trust* trasparente. La questione si caratterizza per una maggiore complessità.

Come abbiamo già segnalato, la circolare n. 48/E/2007 ha avuto modo di chiarire che, se il trust è opaco, i frutti non risultano tassati in capo ai beneficiari. In questo caso è immediato rilevare come la mancata tassazione escluda anche l'applicazione di ritenute alla fonte. Infatti, non si tratta di redditi, bensì di mere erogazioni finanziarie.

Diverso è il caso dei frutti attribuiti da un *trust* trasparente. L'art. 44, comma 1, lett. g-sexies), del T.U.I.R. annovera tra i **redditi di capitale** anche "i redditi imputati al beneficiario di *trust* ai sensi dell'art. 73, comma 2, anche se non residenti". La circolare n. 48/E/2007 precisa poi che i frutti, pur essendo qualificati come redditi di capitale, sono tassati **per competenza** e non per cassa.

La circolare n. 48/E/2007, tuttavia, non chiarisce se dette attribuzioni scontino una ritenuta alla fonte.

Sul punto si ricorda che, in base all'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973, i sostituti di imposta (i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23) operano una **ritenuta del 12,50%** (successivamente 20% ed ora 26%) a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

Ebbene, nel caso del *trust* non sono previste altre forme di ritenute o imposte sostitutive, per cui sui frutti andrà operata una **ritenuta a titolo di acconto del 26%**.

Sul punto, le istruzioni al Mod. 770 non hanno mai offerto indicazioni particolari sui trust.

La circolare n. 11/E/2012, tuttavia, precisa che la ritenuta del 20% deve essere operata su tutte le fattispecie indicate nell'art. 44 del T.U.I.R., tra cui sono espressamente menzionati anche i frutti del *trust* trasparente.

L'art. 2, comma 6, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138(3), dispone che "le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi ed ogni altro provento di cui all'art. 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento".

La norma prevede quindi che l'imposta sostitutiva o la ritenuta deve essere genericamente operata nella misura del 20%.

Resta da chiarire se la ritenuta, nel nostro caso, debba essere operata. La risposta giunge, come già segnalato, nella circolare n. 11/E/2012.

Il punto 1 della circolare evidenzia che "il legislatore fa genericamente riferimento ai redditi di cui all'art. 44 del T.U.I.R. e non in maniera specifica ai 'redditi di capitale'. Tale scelta ha la finalità di consentire l'applicazione della nuova aliquota anche ai redditi genericamente rientranti fra le fattispecie di cui al predetto art. 44 che non assumono, tuttavia, la qualità di **redditi di capitale** essendo percepiti nell'esercizio di **attività d'impresa**. In tale ipotesi, notoriamente, tutti i redditi sono compresi nella categoria del reddito di impresa.

Pertanto, anche nel caso in cui le ritenute siano applicate nei confronti di soggetti che, per loro natura, non possono essere titolari di redditi di capitale, le stesse si applicano comunque nella misura prevista dal decreto in commento".

La circolare non lascia spazio a dubbi: secondo l'Amministrazione la ritenuta è sicuramente dovuta.

Successivamente, il tema della ritenuta è stato oggetto di intervento ad opera del D.L. 24 aprile 2014, n. $66^{(4)}$.

La novella ha modificato in via generale la misura dell'aliquota di tassazione delle rendite finanziarie, elevandola a decorrere dal 1° luglio 2014 **dal 20% al 26%**, senza intervenire, ove non sia stato ritenuto necessario per ragioni di coordinamento, sulle singole norme procedurali concernenti le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive.

L'art. 3, comma 1, stabilisce che "Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi ed ogni altro provento di cui all'art. 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26%".

In sostanza, l'intervento normativo è analogo a quello del 2011, con l'unica differenza che la ritenuta sale al 26%.

L'art. 44 del T.U.I.R. continua ad includere, tra le tipologie facenti capo ai redditi di capitale (le quali se erogate da un sostituto d'imposta o da un intermediario sono sottoposte ad imposizione tramite ritenuta o imposta sostitutiva), i **redditi imputati al beneficiario di trust** ai sensi dell'art. 73, comma 2, del T.U.I.R., anche se non residenti.

Pertanto, a partire da luglio 2014, sul reddito attribuito da un *trust* trasparente ai beneficiari individuati, si applicherà una ritenuta del 26% e non più del 20%.

La circolare n. 19/E/2014 ha avuto modo di chiarire che l'intervento normativo prosegue, nella sostanza, la strada intrapresa dal legislatore con la riforma contenuta nell'art. 2, commi da 6 a 34, del D.L. n. 138/2011, che ha unificato al 20% le **aliquote di tassazione dei rendimenti finanziari**, replicandone l'impianto e gli aspetti essenziali.

L'Agenzia precisa che, a conferma di tale continuità, "si fa rinvio ai chiarimenti già forniti nella circolare n. 11/E del 28 marzo 2012 per quanto non previsto dal presente documento di prassi, specificamente riservato all'interpretazione delle disposizioni innovative che necessitano di precisazioni".

Analizziamo, a questo punto, anche il rigo RL4 del Modello Redditi persone fisiche, relativo alla dichiarazione dei redditi di capitale del *trust* trasparente da parte di **soggetti che operano al di fuori della sfera di impresa**.

Nel rigo RL4 vanno indicati gli importi sotto elencati, trasferiti al dichiarante da *trust* trasparenti o misti di cui all'art. 73, comma 2, del T.U.I.R. di cui lo stesso è beneficiario. Tali dati vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RN.

Il rigo deve essere dedicato ad **un unico** *trust*. Infatti, nella particolare ipotesi in cui il dichiarante sia beneficiario di più *trust* deve essere compilato un rigo distinto per ogni *trust*, avendo cura di riportare nel quadro RN il totale degli importi indicati in ciascun rigo.

Le istruzioni precisano quanto segue in relazione alle diverse caselle:

- la **colonna 1** accoglie il codice fiscale del *trust* che ha attribuito i frutti;
- nella **colonna 2** va indicato il reddito imputato dal *trust*. Si ricorda che, in ipotesi di *trust* trasparente, analogamente a quanto avviene per il *trust* opaco, la base imponibile è sempre determinata dal *trust*;
- nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM e a fondi comuni di investimento. Si tratta di una casistica che non interessa la nostra analisi;
- nella **colonna 4**, va indicato l'ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero e di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 147/2015. Anche questa casistica non interessa la nostra analisi. Può accadere che il *trust* produca un reddito all'estero scontando delle imposte recuperabili come credito. Tale credito andrà imputato per trasparenza;
- la **colonna 5** è quella che ci interessa particolarmente. Purtroppo le indicazioni sono oltremodo scarne in quanto ci si limita ad indicare che la stessa accoglie l'ammontare delle ritenute d'acconto. È ragionevole ritenere che la casella 5 del rigo RL4 del Modello Redditi persone fisiche accoglierà non solo le ritenute subite dal *trust* e imputate ai beneficiari, ma anche quelle che il beneficiario ha subìto ad opera del *trust* stesso in sede di attribuzione dei frutti;
- nella **colonna 6** va indicata l'eccedenza IRES trasferita al contribuente dal *trust* trasparente o misto;
- nella **colonna 7** va indicato l'ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
- nella **colonna 8**, va indicato l'ammontare degli acconti IRES versati dal *trust* per la parte trasferita al dichiarante;
- nella **colonna 9**, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 147/2015, relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori a quello in cui il *trust* risulta trasparente, si deve indicare l'ammontare delle imposte assolte dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del T.U.I.R., sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute. Si tratta di una casistica che non merita approfondimento in questa sede.

Abbiamo quindi concluso nel senso di ritenere che le ritenute applicate dal *trust* sui frutti attribuiti al beneficiario debbano essere indicate nella colonna 5.

Una volta appurato che la ritenuta deve essere applicata sui frutti che il *trust* trasparente attribuisce effettivamente ai beneficiari, emerge il problema di coordinarla con il fatto che, secondo le indicazioni della circolare n. 48/E/2007, confermate anche nella bozza di circolare 11 agosto 2021, il **reddito** è tassato **per trasparenza** e non per cassa.

Ipotizzando di voler compilare il **Modello Redditi 2022**, si possono presentare a questo punto tre situazioni:

- il reddito del trust trasparente è maturato e distribuito nel corso del 2021;
- il reddito del *trust* trasparente è maturato nel 2021 e distribuito all'inizio del 2022 e comunque entro i termini di invio del Modello Redditi. La scadenza è al momento fissata entro il 30 novembre 2022;
- il reddito del *trust* trasparente è maturato nel 2021 ma distribuito oltre il termine di invio del Modello Redditi 2022 per il 2021, ossia dal 1° dicembre 2022.

Il primo caso, ossia quello dei **redditi maturati e assegnati nel 2021**, risulta lineare e non necessita di particolari commenti. È evidente che tutte le ritenute che saranno operate nel 2021 verranno scomputate nel Modello Redditi 2022.

Il secondo caso, invece, è un po' più complesso. I frutti sono relativi al 2021, ma l'attribuzione è in parte avvenuta entro il 30 novembre 2022.

La soluzione potrebbe essere rinvenuta applicando analogicamente quanto previsto per gli **agenti di commercio**.

Anch'essi, infatti, percepiscono un reddito tassato per competenza ma soggetto a ritenuta.

L'art. 22, comma 1, lett. c), del T.U.I.R. stabilisce che sono ovviamente scomputabili "le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente".

La norma, in sostanza, prevede che le **ritenute** operate nell'**anno successivo a quello di competenza** dei redditi, ma **anteriormente** alla presentazione della **dichiarazione dei redditi**, possono essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate.

In sostanza, nel secondo caso proposto, potremo valutare se scomputarle nel Modello Redditi 2022 per il 2021 o nel Modello Redditi 2023 per il 2022.

La norma ci risolve anche il terzo caso prospettato. Infatti, è stabilito le **ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi** (nel nostro caso dal 1º dicembre 2022) si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate.

Peraltro, ma il tema non viene affrontato in questa sede, una percezione di frutti da un *trust* trasparente molto differita nel tempo potrebbe mettere in discussione la capacità contributiva attuale del beneficiario su tali redditi e, conseguentemente, la trasparenza del *trust*.

6.5. Tassazione alla fonte del trust sui redditi di natura finanziaria

Un ulteriore caso da affrontare è quello del *trust* che non può qualificarsi fiscalmente né come trasparente, né come opaco. Si tratta dell'ipotesi del *trust* soggetto a tassazione alla fonte a titolo di imposta sui redditi di natura finanziaria percepiti attraverso un **intermediario residente**.

Un *trust* che non esercita attività commerciale compreso, quindi, tra i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), che possiede, ad esempio, titoli soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, vede gli interessi, premi ed altri frutti relativi a detti titoli sottoposti ad **imposizione sostitutiva**, ai sensi dell'art. 2 del decreto sopra richiamato.

Sono altresì assoggettati a ritenuta d'imposta i redditi delle **obbligazioni e titoli similari** indicati nell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 percepiti da *trust* non esercenti attività d'impresa commerciale. Inoltre, taluni **redditi diversi di natura finanziaria** indicati nell'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del T.U.I.R., se percepiti da *trust* non commerciali residenti, sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%.

Ci si può chiedere se in questo caso debba essere applicata la ritenuta alla fonte in occasione delle attribuzioni dei frutti ai beneficiari.

La risposta deve ovviamente essere negativa. Infatti, poiché è esclusa la tassazione in capo al beneficiario, si deve escludere l'applicazione della ritenuta da parte del *trust* in sede di erogazioni ai beneficiari.

6.6. Attribuzione del fondo del trust

In base alle considerazioni già fatte in relazione al *trust* opaco, non configurandosi una ipotesi di attribuzione del reddito, non può esservi spazio per l'applicazione di una ritenuta alla fonte.

(*) Commercialista in Castelfranco Veneto (TV).

(1) Nel senso della non tassazione dei beneficiari del *trust* opaco residente, inequivocabilmente la circolare n. 48/E/2007 e la bozza di circolare sul *trust* 11 agosto 2021.

- (2) Disciplina fiscale dei trust, Documento n. 12 del 7 giugno 2007, Fondazione Luca Pacioli.
- (3) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.
- (4) Convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 89/2014.

Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati